REGOLAMENTO (CEE) N. 3566/82 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1982

che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave e le favette [1] in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2140/82 [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3211/82 [3];

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2140/82 e nell'articolo 105 dell'atto di adesione ai dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a modificare l'importo dell'integrazione ora vigente come indicato nell'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 è fissato a 11,240 ECU/100 kg per i piselli, le fave e le favette trasformati negli Stati membri diversi dalla Grecia, e a 10,934 ECU/100 kg per quelli trasformati in Grecia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.
[2] GU n. L 223 del 31. 7. 1982, pag. 95.
[3] GU n. L 339 dell'1. 12. 1982, pag. 35.